Allegato H alla deliberazione n. 106 del 24/07/2009: inserire nella busta A con data, firma e timbro per accettazione



# CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E DELLA FORNITURA DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TECNICO AMBIENTALE

#### TRA

ARPA Lazio – Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (di seguito denominata Agenzia) con sede legale in Rieti, Via Garibaldi n. 114 (C.F. 97172140580 e P.IVA 00915900575), rappresentata dall'Avv.to Corrado Carrubba, nato a Roma il 01/07/1961 e domiciliato per la carica a Rieti, via Garibaldi 114, il quale interviene al presente atto e stipula in nome e per conto dell'Agenzia, nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante, come da decreto del Presidente della Regione Lazio T0094 del 15 febbraio 2007

	E
la ditta	(di seguito la ditta) , con sede in
Via	, codice
fiscale par	a IVA
rappresentata da	nato/a a ii
in qualità di	gale rappresentante della ditta medesima stipula in nome
per conto ed interesse di essa	
	PREMESSO
• che con deliberazione n. xxx	xx/xx/2009 è stata indetta una gara mediante procedura
aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 1	3/2006 ss.mm.ii., per <i>l'affidamento triennale dei servizi d</i>
gestione delle infrastrutture inj	rmatiche e della fornitura del nuovo sistema informativo
tecnico ambientale	
• che con deliberazione n. xx de	xx/xx/2009 è stato aggiudicato il lotto n della gara
mediante procedura aperta, a	sensi del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., alla ditta
;	
<ul> <li>La ditta dichiara che quanto ris</li> </ul>	lta dal presente contratto e dai suoi allegati (disciplinare
capitolato tecnico, offerta tecnico	ca offerta economica) definisce in modo adeguato e
completo l'oggetto delle prestaz	ni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economic	delle stesse;

Allegato H alla deliberazione n. 106 del 24/07/2009: inserire nella busta A con data,



Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto del contratto**

 ARPA Lazio, come sopra rappresentata, affida non in esclusiva alla ditta la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni meglio dettagliate e contenute nel capitolato tecnico, nel disciplinare di gara ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto

relativamente al lotto n. 1 "Servizi di gestione delle infrastrutture informatiche":

- a. la gestione e la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche dell'Agenzia
- b. la gestione dei servizi e delle applicazioni informatiche dell'Agenzia
- c. il servizio di Help Desk per gli operatori dell'Agenzia

relativamente al lotto n. 2 "Fornitura del nuovo sistema informativo tecnico ambientale":

- a. la progettazione, la realizzazione e l'avvio in esercizio del nuovo sistema informativo tecnico ambientale;
- 2. L'importo complessivo del servizio è di € \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) al netto d'IVA.
- 3. La ditta prende atto che, l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, comporterà altresì la realizzazione delle migliorie indicate nell'offerta tecnica con particolare riferimento agli strumenti a supporto dell'erogazione dei servizi, e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione dell'Agenzia. Tali migliorie, realizzate senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Agenzia. Ne consegue che la ditta si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato. Inoltre la ditta si impegna a trasferire gratuitamente all'Agenzia od a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi.



4. La ditta prende atto e accetta che il non puntuale rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale potrà comportare la formalizzazione di rilievi che, se reiterati, determineranno l'applicazione delle penali.

#### Art. 2 – Obbligazioni delle parti

1. Qualora si riscontrassero eventuali difformità tra quanto richiesto nel capitolato speciale e quanto presentato con l'offerta tecnica, farà fede quanto richiesto nel capitolato speciale.

#### Art. 3 – Durata e tempi

- 1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata complessiva di 36 mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività" che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dall'Agenzia alla Ditta entro 1 (uno) mese dalla data di stipula.
- 2. Si precisa che, nei 30 giorni solari successivi alla data di stipula, o nel diverso minore periodo concordato con l'Agenzia, la ditta aggiudicataria dovrà affiancare la società che attualmente svolge i servizi oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti. Tale attività di trasferimento non comporterà alcun onere per l'Agenzia.
- 3. La ditta si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, <u>negli ultimi 90 giorni solari di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto</u>, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale dell'Agenzia o a terzi da queste designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento di know how verranno congiuntamente concordate secondo il Piano di lavoro da sottoporre all'approvazione dell'Agenzia.
- 4. La ditta si impegna, altresì, ora per allora, a mettere a disposizione, nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze al personale dell'Agenzia o a terzi da queste designati. Tale affiancamento dovrà essere erogato, ove richiesto dall'Agenzia, per tutto il periodo necessario a tale trasferimento e comunque non oltre 90gg dall'inizio dell'affiancamento. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento di know how verranno congiuntamente concordate secondo il Piano di lavoro da sottoporre all'approvazione dell'Agenzia.



5. La ditta si impegna, altresì, a garantire, nel caso di sostituzione di personale, il necessario trasferimento del know-how e delle competenze senza alcun onere per l'Agenzia.

#### Art. 4 - Coordinatore unico dell'aggiudicataria

- 1. La ditta si impegna, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, a designare un coordinatore unico munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed un suo sostituto reperibile.
- 2. La designazione del coordinatore unico e del suo sostituto dovrà essere comunicata per iscritto nel termine sopra indicato.

#### Art. 5 - Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Agenzia

- 1. L'Agenzia nominerà, entro 10 giorni (dieci) dalla stipula del contratto, un direttore dell'esecuzione del contratto che avrà i seguenti compiti ed il cui nominativo sarà indicato per iscritto:
- a. rilevare e segnalare eventuali difformità da quanto riportato nel capitolato speciale che prevedano l'applicazione delle penali relativamente a:
  - I. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:
  - II. TERMINI DELLA RISOLUZIONE DEGLI INCONVENIENTI:
  - III. CONFORMITÁ DEI TEMPI DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE
- b. validare la documentazione tecnica che attesti la conformità di quanto contenuto in fattura con le prestazioni eseguite dalla ditta ;
- c. rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nelle operazioni di esecuzione del contratto.

## Art. 6 – Riservatezza e tutela della "privacy"

- 1. La ditta si impegna al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riservatezza e tutela della "privacy".
- 2. La ditta si obbliga a far osservare al proprio personale la massima riservatezza relativamente alle notizie, fatti, informazioni, conoscenze e documenti di qualsiasi natura comunque acquisiti nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto con l'impegno di non comunicarli e non utilizzarli per fini diversi da quelli strettamente connessi all'esercizio della procedura del contratto stesso.

Schema di contratto (allegato H) TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



3. L'Agenzia si riserva, in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, ogni azione legale a propria tutela.

# Art. 7 – Proprietà degli applicati/prodotti sviluppati

- 1. L'Agenzia acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dalla ditta in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei listemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Rimangono, inoltre, di proprietà dell'Agenzia gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza a quanto stabilito nell'articolo 1. In merito alla proprietà dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione delle soluzioni/sistemi di cui all'articolo 1, l'Agenzia si riserva di acquistarne le licenze d'uso, a titolo definitivo e con durata perpetua, al termine delle attività contrattuali.
- 2. L'Agenzia potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
- 3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Agenzia in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
- 4. La ditta si obbliga espressamente a fornire all'Agenzia tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Agenzia in eventuali registri od elenchi pubblici.
- 5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Agenzia che ne potrà disporre liberamente.

#### Art. 8 - Penali

#### 1. Tempestività di ripristino dell'operatività

Al termine di ogni periodo di riferimento, ove venga accertato il superamento delle soglie minime di ripristino dell'operatività previste nel Capitolato speciale -Lotto 1- l' Agenzia si *Schema di contratto (allegato H) TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE* 



riserva di applicare una penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni periodo di 60 minuti, o frazione di essa, eccedente il valore limite prefissato.

#### 2. Sostituzione di personale

Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di un addetto senza rispettare il periodo di affiancamento previsto nel Capitolato speciale – Lotto 1- l' Agenzia si riserva di applicare una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00).

## 3. Slittamento delle scadenze prefissate

In caso di slittamento delle scadenze prefissate, rispetto alle date previste nel Piano della Qualità e più dettagliatamente nei Piani di lavoro, l'Agenzia si riserva di applicare una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun giorno lavorativo di ritardo.

# . Art. 9 - Modalità di fatturazione e pagamento

1. Le fatture, riportanti il riferimento al contratto, dovranno essere emesse ogni semestre e dovranno essere intestate a:

# ARPALAZIO SEDE REGIONALE, Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti Partita IVA n. 00915900575

e recapitate a:

# ARPALAZIO SEDE REGIONALE – <u>UNITA' CONTABILITA'</u> Via Garibaldi, 114 – 02100 Rieti tel. 0746/267201 fax 0746/267273

- 2. Le fatture, redatte secondo la normativa vigente, saranno liquidate a seguito di documentazione attestante l'esito positivo del collaudo e/o l'esito positivo della corretta esecuzione del servizio.
- 3. I pagamenti saranno disposti, a mezzo di accreditamento mediante bonifico bancario senza spese per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 34 D.P.R. n. 97/2003, entro 90 giorni dalla presentazione di regolari fatture e solo dopo il positivo collaudo della fornitura e/o la positiva attestazione di corretta esecuzione del servizio.

# Art. 10 - Risoluzione del contratto

 In caso di inadempimento della ditta anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'Agenzia comunicherà a mezzo raccomandata a/r una scadenza, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento. Al persistere di suddetto inadempimento

Schema di contratto (allegato H) TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



oltre la scadenza fissata, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno della ditta.

2. In caso di risoluzione resta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto.

## Art. 11 – Rinvio alle norme regolamentari e legislative

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, nelle norme del codice civile ed all'ulteriore normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto il		
ARPA Lazio		
Il Commissario Straordinario Avv.to Corrado Carrubba	II	
Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile la ditta accettare incondizionatamente gli artt. 1-11 del pres		dichiara di
ARPA Lazio		
Il Commissario Straordinario Avv.to Corrado Carrubba	II	

#### Allegati:

- disciplinare,
- capitolato tecnico,
- offerta tecnica
- offerta economica